



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Torino
Via Coazze, 18 - 10138 Torino tel. 011 4404311 - fax 011 4330465 e-mail:uef.to@usrpiemonte.it

Torino, 04 marzo 2011

Prot. n.2033 /P/C32a
Circ. n. 144

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO
STATALI E NON STATALI
TORINO E PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: D.P.R. 22.6.2009, n. 122 – Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica.

Si trasmette la nota MIUR – prot n 2065 del 2 marzo 2011- Si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo a darne la massima diffusione al personale interessato.

Grazie per la collaborazione.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
EDUCAZIONE FISICA
Valter Peroni

USR/Uff. Ed. Fisica e Sportiva
Antonio Iennaco - Via Coazze 18 - Torino
tel. 011/4404325 fax 011/4330465



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione

Prot. n. 2065

Roma, 2 marzo 2011

Ai Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali

SEDE

e, p.c. Al Presidente del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano
Foro Italico

00194 ROMA

OGGETTO: D.P.R. 22.6.2009, n. 122 – Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica.

Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha sottoposto all'attenzione dell'On.le Ministro il tema del contemperamento fra profitto scolastico e svolgimento della pratica sportiva agonistica da parte degli alunni.

La questione si lega alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 19.2.2004, n. 59 e 17 ottobre 2006, n. 226, riprese dal D.P.R. 22.6.2009, n. 122 che richiedono la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico.

Non si tratta di un principio assoluto riducibile ad un mero accertamento aritmetico ma di disposizioni che mirano a contrastare comportamenti ascrivibili a disimpegno dalla vita scolastica. Sono infatti previste delle deroghe motivate in rapporto alle cause che hanno determinato le assenze e che debbono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei consigli di classe, fermo restando che debbono comunque sussistere elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni.

Questo principio derogatorio è stato anche ribadito in sede di risposta fornita all'interrogazione parlamentare n. 5-03509 dell'On.le Di Centa nella seduta della Commissione cultura del 9 novembre 2010. La circostanza che nella risposta di cui trattasi sia stato fatto riferimento agli "studenti che svolgono sport invernali a livello agonistico" va riferita allo specifico tema sollevato dall'Onorevole interrogante ma è anche espressione di un orientamento generale che non può non coinvolgere tutte le discipline sportive. La deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui, si basa infatti sulla generale valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità complessiva degli studenti e non consente di discriminare fra discipline sportive diverse.

Nel ringraziare le SS.LL. per l'attenzione, si prega di diffondere la presente nota fra i dirigenti scolastici delle istituzioni interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

- Massimo Zennaro -